

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Proc. n. 19/2013 RG Procura
n. 2/2014 RG CGD
Incolpato Staffici Amedeo

COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Il giorno 4 marzo 2014 presso lo Studio Legale Bruzzese in Bologna, Piazza de' Calderini n.1, alle ore 14.30, è presente il P.F. Avv. Massimiliano Canè, l'incolpato Staffici Amedeo (tesserato Fibis Comitato Provinciale Perugia).

Il P.F. espone concisamente i fatti e chiede che venga acquisito il fascicolo del procedimento e tutti gli atti di indagini ai fine della decisione.

L'incolpato ammette che una circostanza parlando con Tinti Gabriele, dopo aver sentito che il Sig. Locchi avrebbe operato le divisioni dei rimborsi, ebbe a dire testualmente: "ah...divisione equa...". L'incolpato precisa che la frase è stata pronunciata in un contesto scherzoso, nel quale egli istintivamente dubito della correttezza del Sig. Locchi.

Il P.F. ritiene provata la responsabilità dell'incolpato ai sensi degli artt. 1 e 14 Reg. Giustizia in ordine ai fatti a loro ascritti e chiede che venga applicata, la sanzione di 15 giorni di sospensione da ogni attività Federale.


Il tesserato si rimette a giustizia.

La Commissione, ritenuto

- provato l'addebito;
- che l'incolpato ha ammesso sostanzialmente i fatti, tenendo un apprezzato contegno processuale;
- che il fatto non è di particolare gravità;
- che verosimilmente l'incolpato si asterrà da condotte recidivanti,

applica

a Staffici Amedeo la sanzione della ammonizione.


Elvio Felici
